



Al Ministro della Funzione Pubblica

Al Ministro dell'Economia

Epc Al Presidente del Consiglio

Alla Presidenza della Corte dei Conti

Agli Enti di Ricerca Pubblica

Oggetto: **Riconoscimento dell'anzianità di servizio a tempo determinato ai ricercatori e tecnologi degli EPR. Sentenza Corte Europea C -302-11**

Signori Ministri,

La sentenza della Corte Europea C-302-11 (cause riunite) dichiara illegittimo l'art. 75, comma 2 del DL 112/08. La questione vede direttamente coinvolti i vostri ministeri avendo avuto, questi, un ruolo fondamentale nella stesura della norma e nella sua successiva interpretazione; ruolo confermato anche attraverso la diramazione di circolari e pareri forniti su richiesta di alcuni enti che stavano per assumere i beneficiari di quanto previsto dall'ex comma 519 dell'art. 1 della legge 296/2006.

Riassumendo brevemente, la stesura del comma in oggetto permetteva la stabilizzazione dei precari titolari di contratto a tempo determinati che al settembre del 2006 (termine successivamente prorogato al settembre del 2007) avevano maturato almeno tre anni di servizio.

Per il personale ricercatore e tecnologo degli EPR il riconoscimento, al momento dell'assunzione, dell'anzianità di servizio maturata durante il contratto a tempo determinato avrebbe comportato un avanzamento stipendiale legato a una progressione che viene applicata (dietro valutazione dell'attività svolta) con una cadenza determinata dal CCNL. In alcuni Enti, inoltre, la procedura veniva correttamente applicata anche nel corso di svolgimento del contratto a tempo determinato (che ricordiamo è quinquennale a seguito di una specifica norma contrattuale). **Nell'evidente tentativo di contenere i costi della stabilizzazione, ma negando un palese diritto ai lavoratori interessati, i vostri ministeri sostennero la paradossale interpretazione secondo cui la stabilizzazione consisteva nell'instaurazione di un "nuovo" rapporto di lavoro, negando di conseguenza il riconoscimento dell'anzianità pregressa.** Per altro l'ente previdenziale INPDAP negava tale affermazione, ricordando alle amministrazioni di diversi enti di ricerca che la posizione previdenziale era continuativa.

Come Rappresentanze di Base (organizzazione poi tra i fondatori di USB) avversammo questa errata interpretazione con varie iniziative intraprese soprattutto nel corso della complessa trattativa per il rinnovo del contratto nazionale degli EPR 2006-2009. Ne conseguì l'approvazione di un specifico articolo, dedicato esclusivamente al personale dei livelli VIII-IV, che permetteva il riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini della partecipazione alle selezioni per i passaggi di livello (non esistono in questa categoria progressioni economiche legate all'anzianità di servizio). Per i ricercatori/tecnologi, invece, trovammo, come conseguenza degli indirizzi del Governo e dei vostri Ministeri, la ferma e decisa opposizione dell'Aran. Vale la pena ricordare che gli Enti di Ricerca espressero, in due diverse comunicazioni, appoggio alle nostre richieste sindacali.

Successivamente il legislatore con la norma oggetto del pronunciamento determinò “de facto” la fine del contenzioso a favore delle amministrazioni. Ma l’evidente lesione dei diritti avvenuta a carico di più di 1000 lavoratori beneficiari di quanto previsto dal comma 519 ci costrinse a ricorrere al giudice.

La sentenza della corte europea, specie per un Governo che si è mostrato completamente assoggettato ai voleri di BCE e UE, **avrebbe dovuto determinare un immediato intervento dei vostri dicasteri**. Per questo riteniamo necessario, come organizzazione sindacale rappresentativa del comparto EPR, richiamare immediatamente l’attenzione su un sopruso che va sanato al più presto.

USB Chiede con urgenza:

l’immediata emanazione di una circolare che determini presso gli EPR il riconoscimento del periodo prestato con il contratto a tempo determinato;

l’immediata corresponsione delle somme spettanti agli aventi diritto e la conseguente ricostruzione dell’anzianità di servizio;

l’individuazione di fondi da destinare agli Enti per impedire che gli effetti degli errori espressi in passato dai vari soggetti ricadano sulle funzioni di ricerca.

Alla luce dei danni erariali che potrebbero derivare dal mancato recepimento delle richieste contenute nella presente lettera, inviamo per conoscenza anche alla Presidenza della Corte dei Conti.

In attesa di sollecito riscontro.

Roma, 19 novembre 2012

USB PI Ricerca

Claudio Argentini